

**La sentenza del Tribunale di Roma n. 24669/07 del 07/12/2007,
sulle spese di spedizione Telecom in bolletta tra esigenze di giustizia e "Giustizialismo".**

La sentenza in commento comporta un'altra pronuncia , questa volta del Tribunale di Roma ed in grado di Appello, sull'illegittima pretesa da parte delle compagnie fornitrici di servizi (telefoniche, del gas, dell'acqua) che pretendono il pagamento delle spese di spedizione delle bollette.

Tale richiesta, ormai prassi consolidata, è comunque vietata dall'art. 21 comma 8 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633 sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n.24 secondo cui le " spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".

Quindi gli utenti che hanno pagato tali imposte possono richiederne la restituzione oltre al risarcimento delle spese sostenute negli ultimi dieci anni.

Telecom Italia S.p.A. ha già subito diverse condanne sin dalla sentenza del Giudice di Pace di Bologna del 21 febbraio 2003, che costituisce una delle prime. Infatti per ogni fattura emessa la Telecom Italia S.p.a. richiedeva all'epoca la somma di euro 0,17 (L.325) a titolo di "spese di spedizione". Moltiplicando tale somma per 6 fatture spedite dalla Telecom ogni anno per 21 milioni di utenti si ottiene la somma di circa 41 miliardi l'anno di vecchie lire. Trattandosi poi di indebito oggettivo opera la prescrizione ordinaria di dieci anni.

Non a caso nelle proprie difese Telecom Italia poneva come premessa nei propri motivi di appello " la dimensione "collettiva" della pretesa e la sua incidenza sull'assetto economico di Telecom.", continuando che " la controversia avrebbe potrebbe far intravedere in nuce il proliferare di un contenzioso "seriale" costituito da centinaia di migliaia di controversie di modico valore, intentate dinanzi ai Giudici di Pace in ogni parte della Penisola .Vi era quindi la necessità che le controversie

fossero decise con rapidità ed autorevolezza", senza preoccuparsi in alcun modo di pretendere invece una spesa non dovuta, ha poi insistito nelle proprie difese ad eccepire una improbabile competenza del giudice amministrativo e questo anche in grado di appello, e questo anche dopo la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili che con Ordinanza n. 4896 del 08/03/2006 che sul punto faceva chiarezza escludendo la competenza sia della giustizia amministrativa che la giurisdizione tributaria.

Nonostante tali condanne Telecom Italia non solo non ha eliminato tale voce dalla bolletta spedita ai propri utenti ma la raddoppiava , considerando tutto ciò perfettamente legittimo .

Infatti è ormai dal 2006 che le spese di spedizione , nonostante i processi instaurati, le sentenze di condanna, sono raddoppiate da 0,17 euro a 0,37 euro più IVA, con un aumento del 100% su base annua.

Nonostante ciò sia stato denunciato dalle associazioni di categoria , la risposta di Telecom Italia è stata che : " l'adeguamento delle spese di spedizione della bolletta è conseguenza diretta dell'aumento dei costi delle stesse che Telecom Italia deve sostenere. Le spese pagate dal cliente sono esattamente pari al costo che l'azienda deve corrispondere per il servizio di spedizione". La società aggiunge inoltre che è stata data notifica dell'aumento secondo i termini di legge e che la legge stabilisce che non si possano imputare le spese per l'emissione delle bollette e non per la spedizione". Insomma tutto il contrario di tutto!!

Ma esigenze di tutela della stessa Giustizia, perché sentite dai cittadini in quanto tali ed in quanto consumatori, ci consentono di apprezzare sentenze come quella del Tribunale di Roma e ci permettono di guardare con speranza ad un'applicazione della legge che comporti anche un cambiamento sociale modificando tali tipi di atteggiamento .

La sentenza n.24669/07 del 07/12/2007 del Tribunale di Roma, che segue altra sentenza di uguale tenore del Giudice di Pace di Napoli dell'08/01/2007, si caratterizza per alcuni elementi, in primo luogo conferma in toto la sentenza di primo grado n.42323/04 depositata il 18/10/2004, emessa

dall'Ufficio del Giudice di pace di Roma, sez. I dott.ssa Franca Martorana, inoltre ribadisce alcuni punti di cui alle precedenti sentenze chiarendoli ulteriormente.

1. Sul difetto di giurisdizione viene ribadita la posizione della Cass. S.U. 12607/2004 e Giudice di Pace di Napoli dell'08/01/2007;
2. Sull'improcedibilità della domanda viene spiegato come non sia necessaria nella fattispecie il tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi in questo caso di indebito oggettivo, in questo caso la fonte del diritto alla restituzione è nella legge e non nell'accordo;
3. Sulla dedotta inesistenza di legge che addebita le spese di spedizione nella fattura , il motivo viene considerato infondato dal Giudice essendo espressamente sancito per legge il divieto di di addebitare "spese per l'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità;
4. Infine si pronuncia anche sul carattere vessatorio dell'art. 14 condizioni generali di abbonamento, afferma il Giudice premesso che tale clausola è stata approvata per iscritto, occorre precisare che nella specie si configura una violazione di norma imperativa (art. 21 D.P.R. 633/72 e successive modifiche) e pertanto la relativa clausola è inefficace ex art. 1469 bis c.c.

Segue al rigetto la condanna delle spese processuali.

Avv. Massimo Campanella (Delegato Adusbef)



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 24669/07

Causa 10307/07

Rep. 19335/07

R.G.
R.Sent.
R.Sez.

Il Tribunale di Roma, sez. XI civile, in grado di appello, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lombardi Eleonora, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 72827 dell'anno 2005

promossa da

TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti [redacted] olio, e [redacted] in virtù di mandato steso in calce all'atto di appello.

APPELLANTE

E

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, via [redacted], presso lo studio dell'avv. Massimo Campanella, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione.

APPELLATO

OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace (spese spedizione fattura).

All'udienza del 27/4/2007, le parti precisavano le conclusioni come segue:
per l'appellante: "Sentire annullare, in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.42323/2004, depositata in cancelleria il 10/11/2004, non notificata, e, per l'effetto, respingere in toto le domande formulate in primo grado dal sig. [redacted].
Con vittoria di spese di lite."

[Handwritten signature]

Per l'appellato: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, espletate le necessarie formalità di rito, rigettare tutte le richieste avanzate dalla Telecom Italia s.p.a. e poste a base del proprio atto di appello per tutte le causali di cui in motivazione, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto, in accoglimento degli assunti della propria costituzione e risposta, confermare in toto, integralmente, la pronuncia di primo grado emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sez. I, dott.ssa Franca Martorana, e depositata il 18/10/2004, di cui al nr. 42323/04 e nr. R.G. 29170/2004.

Si richiede l'espressa condanna dell'appellante alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge e la conferma assoluta della condanna della Telecom Italia s.p.a. anche rispetto al primo grado di giudizio, in ossequio alle normali regole codicistiche in tema di soccombenza."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello, notificato in data 31/10/2005, la s.p.a. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha convenuto in giudizio per sentire riformare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 10/11/2004, con la quale era stata accolta la domanda dell'appellato di restituzione dell'indebito pari ad € 0,17, a titolo di spese di spedizione fattura, relativa al contratto di somministrazione di traffico telefonico, stipulato tra le parti.

A sostegno dell'appello, la s.p.a. Telecom Italia deduceva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario ovvero del Giudice Amministrativo; deduceva inoltre l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito deduceva l'assenza di violazione dell'art.21 D.P.R. 633/72 da parte della Telecom nonché l'assenza di vessatorietà dell'art.14 delle Condizioni Generali di Abbonamento.

Si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, sulla base di quanto dedotto in primo grado.

La causa, sulle conclusioni come trascritte in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27/4/2007, con termini ex art.190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Sul difetto di giurisdizione.

L'eccezione va respinta in quanto l'accertamento della legittimità della ritenuta d'acconto concerne soltanto una parte minima della somma addebitata all'utente (ossia la parte relativa all'IVA), né si discute della legittimità del calcolo della base imponibile, con la conseguenza che nella specie non sussiste la giurisdizione tributaria (vedi Cass. S.U. 4896/2006; Trib. Nola 15/2/2007, che ha definito effetto indiretto la questione sopra prospettata; Giudice Pace Napoli 8/1/2007).




Né può ravvisarsi nella specie la giurisdizione amministrativa, in quanto la questione sottoposta al vaglio del giudice riguarda un diritto soggettivo, che si assume lesa dalla violazione di una norma di legge (Cass. S.U. 12607/2004).

Sulla improcedibilità della domanda.

Premesso che la L.31/7/97 n.249 (art.1, comma 11) ha istituito il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze nel campo delle telecomunicazioni, prevedendo tale incombenza come condizione di proponibilità di ogni ricorso in sede giurisdizionale, si ritiene che tale disciplina non si applichi al caso di specie, in quanto, nell'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, la fonte del diritto alla restituzione è costituita dalla legge e non dall'accordo.

La disciplina sopra richiamata si applica infatti ai soli casi di *violazione di diritto od interesse protetti da un accordo di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni*, laddove la fonte di tali diritti è espressamente individuata in un contratto di diritto privato (o nella normativa riguardante le telecomunicazioni).

Sulla dedotta inesistenza di legge che addebita le spese di spedizione nella fattura.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'art.21, comma 8 del D.P.R. 633/72, è espressamente sancito il divieto di addebitare *spese per l'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità*. Ne discende l'illegittimità dell'addebito relativo sia alla fase della emissione della fattura (redazione, annotazione nelle scritture contabili) sia alla successiva fase della consegna o spedizione della fattura stessa, che costituisce momento determinante della sua efficacia, laddove una fattura emessa e non trasmessa al debitore non assolverebbe ad alcuna funzione.

Pertanto l'addebito contestato a Telecom configura una violazione di legge da cui consegue l'illegittimità e il diritto dell'utente a conseguire la restituzione dell'importo versato.

Sul carattere vessatorio dell'art.14 condizioni generali di abbonamento.

Premesso che detta clausola è stata approvata per iscritto, occorre precisare che nella specie si configura una violazione di norma imperativa (art.21 D.P.R. 633/72 e successive modifiche) e pertanto la relativa clausola è inefficace ex art. 1469 bis c.c..

*

All'esito del giudizio l'appello va respinto e per l'effetto la sentenza del Giudice di Pace va integralmente confermata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sez. XI civile, in composizione monocratica, in grado di appello, così provvede;

- a) **Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 10/11/2004;**

E. Deubaudi

b) condanna la s.p.a. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso, in favore di *l*, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1300,00, in difetto di notula, oltre Iva e Cap come per legge.

Così deciso in Roma, 7/12/2007 (giudice in ferie dal 3/7/2007 al 19/7/2007 ed in turno feriale dal 6/8/2007 al 18/8/2007)

IL GIUDICE UNICO
(Eleonora Lombardi)

Eleonora Lombardi

Funzionaria di Cancelleria
Dot.ssa Vania MAZZA

Depositato in Cancelleria

Firma di 18 DIC 2007

Funzionaria di Cancelleria
Dot.ssa Vania MAZZA

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
Eglio

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA

PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. CAMPANELLA

nell'interesse del Sig.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il **27 MAR. 2008**



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA C
IL CANCELLIERE
D.ssa Vania Pedulla